

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 15-3130

D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., articolo 14. D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013. Approvazione schema di accordo denominato "Accordo di programma" con Citta' Metropolitana di Torino e Comune di Torino, finalizzato al riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "Mirafiori" nel Comune di Torino.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 è previsto, per alcuni casi, che il riconoscimento delle aree denominate "L2 - Localizzazioni commerciali urbano - periferiche non addensate", avvenga tramite il ricorso a procedimenti negoziali, di cui agli artt. 11 e 15 della l. 241/90, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio; l'articolo 14 dell'allegato B alla D.C.R. n. 191-43016/2012 prevede che per il riconoscimento di una "localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2" si debba ricorrere alla stipula di "Accordo di programma" qualora la superficie territoriale superi i 70.000 mq per il comune metropolitano, i 40.000 mq per i comuni facenti parte delle aree di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e 25.000 mq per tutti gli altri comuni; con la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097 sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14 e 15 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012.

Preso atto che il Comune di Torino, classificato ai sensi dell'art. 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. come "comune metropolitano", ha manifestato, mediante la Deliberazione della Giunta comunale n. 2019-04716/016 del 5.11.2019, la volontà di procedere alla stipulazione di un accordo denominato "Accordo di programma", secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di Consiglio regionale sopra richiamata, per il riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "Mirafiori", nel Comune di Torino;

Dato atto che, conclusi i lavori istruttori, presieduti dal Dirigente del Settore Commercio e Terziario, quale responsabile del procedimento, secondo le procedure stabilite nell'allegato A alla D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013, come da documentazione agli atti, è stato formulato parere favorevole sulla definizione dei contenuti dell'Accordo predisposto in bozza e poi trasmesso dal responsabile del procedimento in data 11 marzo 2020 (prot. n. 2782) alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Torino.

Atteso che l'articolo 7 della D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013 prevede che:

l'Accordo deve essere condiviso, approvato e sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino e dal Comune di Torino entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema di Accordo condiviso tra i soggetti interessati;

il Comune, dopo la sottoscrizione dell'Accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti, provvederà a dare attuazione al riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "Mirafiori", nel Comune di Torino, mediante le differenti procedure previste all'art. 29 comma 3 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.

Preso atto che l'Accordo è stato condiviso e approvato dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino e sottoscritto dalla Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, in data 6 aprile 2020 e dal Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, Marco Marocco, in data 7 aprile 2020.

Ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i. e della D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013 lo schema di accordo denominato "Accordo di programma" tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "Mirafiori", nel Comune di Torino.

Visti:

il D.lgs. n. 267/2000;
la L. 241/1999;
il D.lgs. n. 114/98;
la L.R. n. 28/99;
la L.R. n. 56/77;
la D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
la D.G.R. n. 45-6097/2013.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i. e della D.G.R. n. 45-6097 del 12 luglio 2013, lo schema di accordo denominato "Accordo di programma" tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino, di cui all'allegato A del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" denominata "Mirafiori", nel Comune di Torino;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, la sottoscrizione del suddetto Accordo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d)

del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI TORINO

PREMESSO CHE:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 ha introdotto l'obbligo, per alcuni casi, che il riconoscimento delle aree denominate "L2 - Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate", avvenga tramite il ricorso a procedimenti negoziali, secondo il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione tra gli enti preposti alla programmazione e alla trasformazione del territorio;
- l'articolo 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. prevede che per il riconoscimento di una "Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2", si debba ricorrere alla stipula dell'Accordo qualora la superficie territoriale superi i mq 70.000 per il comune metropolitano, i mq 40.000 per i comuni facenti parte dell'area di programmazione commerciale (con esclusione del comune metropolitano) e mq 25.000 per tutti gli altri comuni. L'Accordo, da stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, dovrà, nei contenuti di dettaglio, analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. e, conseguentemente, individuare le necessarie soluzioni territoriali e ambientali;
- in data 12 luglio 2013 con Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 sono state approvate le disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di programma in attuazione della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.”;
- il Comune di Torino, classificato ai sensi dell'art. 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. come "comune metropolitano" appartenente all'area di programmazione di Torino, ha avviato con nota prot. n. 00050255 del 3 dicembre 2019, pervenuta nella stessa data (ns. prot. n. 112825/A1903A), secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni sopra richiamate, il procedimento di Accordo per il riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" in Torino, denominata "Mirafiori", allegando la seguente documentazione minima prevista dall'art. 2 della D.G.R. n. 45-6097/2013 e precisamente:
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019-04716/016 del 5.11.2019;
 - Elaborati grafici:
 - Estratto PRG vigente – scheda normativa Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.34 Mirafiori A (allegato 1 alla D.G.C. n. 2019-04716/016)
 - Perimetro L2 (allegato 2 alla D.G.C. n. 2019-04716/016)
 - Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (allegato 3 alla D.G.C. n. 2019 04716/016)
 - Valutazione "ex ante" - Relazione generale -gennaio 2019;
- il Comune di Torino, previa formalizzazione della volontà di procedere al riconoscimento di una nuova localizzazione L2, espressa mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019-04716/016 del 5.11.2019, propone l'Accordo ritenendo che *"...la proposta di riconoscimento della Localizzazione L2, denominata. "Mirafiori", rispecchia gli indirizzi programmatici concertati con l'Accordo di Programma sopra richiamato, stipulato dai partecipanti a diverso titolo alle Conferenze dei Servizi che hanno portato alla definizione dei contenuti dell'Accordo stesso, la decisione di dare corso alla procedura concertativa prevista dalla vigente programmazione regionale finalizzato alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della localizzazione L2. si configura quale attuazione di valutazioni che lo stesso Consiglio Comunale ha condiviso in sede di ratifica dell'Accordo di Programma del 2011, coerentemente con le previsioni della programmazione urbanistica della Città." [...] "...i contenuti dell'Accordo di Programma dovranno essere recepiti con deliberazione del Consiglio Comunale in quanto determinano la variazione dei criteri di programmazione commerciale. I contenuti dell'Accordo di Programma riguarderanno esclusivamente gli aspetti previsti dall'art. 14 della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012, e quindi non determineranno la modifica degli strumenti urbanistici, la cui variazione invece seguirà le procedure proprie della normativa urbanistica."*

- L'area oggetto del presente Accordo è posta all'interno del compendio industriale Mirafiori che nel 2005 è stato oggetto di un piano di interventi per conservare la vocazione industriale dell'area. In data 12 luglio 2007 è stato sottoscritto tra la società TNE Spa, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana (già Provincia) ed il Politecnico di Torino un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori – Zona A, modificato con successivo Accordo di Programma in Variante Urbanistica sottoscritto in data 16 marzo 2011 tra gli stessi soggetti, al fine di ampliare il programma di riqualificazione e di approvare una nuova area normativa, la "Zona Urbana di Trasformazione - ZUT denominata "Ambito 16.34 Mirafiori - A". La variante urbanistica ha previsto un mix funzionale di destinazioni, quali Eurotorino, Attrezzature di Interesse Generale e Attività di Servizio alle Persone e Imprese (ASPI) ed ha definito le prescrizioni per l'attuazione dell'Ambito "16.34 MIRAFIORI-A", con contestuale sostituzione della previgente scheda normativa.
- Con deliberazione di Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 2016 05336/009), è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo alla ZUT "Ambito 16.34 Mirafiori – A", ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 56/77, in attuazione del vigente PRG del comune di Torino; l'attuazione del PEC è articolata in quattro Unità Minime di intervento (UMI A1, A2, A3 e A4). L'area interessata dal presente Accordo è la UMI A4 cui si aggiungono parti della sede stradale di Corso Orbassano e corso Settembrini. Essa risulta di circa 70.500 mq di superficie territoriale.
- In data 17 dicembre 2019, con nota prot. n. 118529/A1903A, è stata avviata da parte del Settore regionale Commercio e Terziario la fase di concertazione tra i comuni facenti parte dell'area di programmazione di Torino e contestualmente è stata convocata la prima Conferenza dei Servizi per il giorno 27 gennaio 2020;
- in data 17 dicembre 2019, con nota prot. n. 118557/A1903A, sono state invitate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale ad esprimersi in merito alla proposta per quanto di competenza come previsto all'art. 14 comma 4 lett. b) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;
- in data 27 gennaio 2020 si è svolta la prima seduta di Conferenza dei Servizi nel corso della quale sono stati valutati gli aspetti territoriali e ambientali ed è stato concordato di svolgere un sopralluogo presso l'area interessata per consentire una valutazione più approfondita relativamente alle caratteristiche territoriali e paesaggistiche del sito;
- in data 3 febbraio 2020 si è svolto il sopralluogo dell'area interessata;
- a seguito dei riscontri favorevoli alla richiesta di parere inoltrata il 27 febbraio 2020, è stato valutato tutto quanto nell'insieme pervenuto da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento e si è quindi dato atto che:
 1. la perimetrazione della localizzazione L2, come individuata negli elaborati grafici (All.1) rispetta i parametri previsti dall'art.14 comma 4, lettera b);
 2. le condizioni di accessibilità sono garantite dall'attuale sistema viabilistico che verrà migliorato mediante la realizzazione di nuove opere come individuate nella proposta progettuale presentata;
 3. dal punto di vista urbanistico si riconosce che la proposta è coerente con gli indirizzi programmatici concertati nel 2011 e con le destinazioni d'uso definite per la ZUT Mirafiori 16.34 e per il Pec approvato nel 2016;
 4. la proposta rispetta la prescrizione del minor consumo di suolo libero e risulta compatibile con la disciplina della salvaguardia disposta dal PTC2 provinciale;
 5. dal punto di vista ambientale le misure mitigative proposte per la fase di cantiere e di esercizio devono ottemperare alle prescrizioni individuate dalla Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino n. mecc. 2016 44043/126 del 3 novembre 2016 di VAS del Piano Esecutivo Convenzionato in "Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 Mirafiori A;
 6. è demandata ai successivi iter procedurali e conseguenti approfondimenti progettuali la verifica più dettagliata degli effetti sulle varie componenti ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle opere in progetto, al fine di assicurare la compatibilità delle soluzioni progettuali con le finalità di tutela degli aspetti ambientali, paesaggistici e infrastrutturali e di individuare le necessarie opere di mitigazione e di compensazione.

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti e l'interesse ad attivare tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino, un Accordo finalizzato al riconoscimento della localizzazione commerciale L2 in Torino, denominata "Mirafiori".

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi e del sopralluogo che formano parte integrante del presente Accordo (All.2);
- il parere della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Copianificazione urbanistica area nord ovest prot. n. 17952 del 18.02.2020 (All.3);
- il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 6406 del 24.01.2020 (All.4);
- la Determinazione Dirigenziale del Comune di Torino n. mecc. 2016 44043/126 del 3 novembre 2016 (All. 5)
- la nota del Comune di Torino prot. n. 10674/2020 del 5/03/2020 (All.6) e i relativi pareri allegati:
 - parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino prot. 8775 del 07/10/2019 (All. 6bis);
 - parere della Divisione Infrastrutture e Mobilità del Comune di Torino prot. 4371 del 20/02/2019 (All. 6 ter);
 - parere dell'Area Edilizia Privata del Comune di Torino prot. 1600 del 25/02/2019 (All. 6 quater);
 - parere dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane del Comune di Torino prot. 596 del 15/02/2019 (All. 6 quinquies)
- la nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 17944/2020 del 3/03/2020 (All.7).

Preso atto che non risultano pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni della tutela dei consumatori e delle imprese più rappresentative a livello provinciale nei tempi massimi previsti per la conclusione dei lavori della conferenza.

Visti gli artt. 11 e 15 della l. 241/90, la Deliberazione di Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i., la Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013 e ritenuto, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione del presente Accordo per il riconoscimento della "Localizzazione urbano periferica non addensata L2" in Torino, denominata "Mirafiori".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e si sottoscrive,

tra:

LA REGIONE PIEMONTE

LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IL COMUNE DI TORINO

il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche gli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha per oggetto il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2 nel comune di Torino, denominata "Mirafiori", avente una superficie territoriale pari a circa 70.500 mq di proprietà della Nova Coop Società Cooperativa.

ART. 3 – PRESCRIZIONI

La progettazione della trasformazione dell'area di cui al precedente articolo 2 e la successiva attuazione sono subordinate:

- al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri elencati in premessa e allegati al presente Accordo e dei contenuti degli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa" vigenti;
- all'obbligo che i lotti siano separati mediante viabilità pubblica funzionalmente collegata alla viabilità pubblica esistente come previsto dall'art. 6 comma 1bis della DCR 563-13144/1999 s.m.i.;
- all'individuazione di soluzioni atte a mitigare le criticità del nodo viario su corso Orbassano caratterizzato da volumi di traffico elevati negli orari di punta preeserali, che tengano conto del futuro sbocco di corso Marche e della prevista Piazza Mirafiori, nonché della futura fermata della Metropolitana.

Le prescrizioni di cui sopra costituiscono il "livello minimo" da rispettare in attuazione della Variante dello strumento urbanistico generale e nella progettazione degli interventi che saranno previsti sulle aree; vengono fatte salve ulteriori prescrizioni che potranno rendersi opportune nel corso degli approfondimenti istruttori delle successive fasi procedurali/autorizzatorie.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ACCORDO

I Soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso. I Soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

ART. 5 – VARIAZIONI URBANISTICHE

Il Comune di Torino provvederà con proprio provvedimento ad adeguare i criteri di programmazione commerciale vigenti nonché ad adeguare lo strumento urbanistico generale secondo la disciplina urbanistica in vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d. lgs. n. 114/98 e dell'art. 4 della l.r. n. 28/99.

ART. 6 - VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 28/99, dell'art. 6 comma 6 del d. lgs. n. 114/98 e dell'art. 30 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i..

I soggetti che stipulano il presente Accordo curano, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'attuazione dei contenuti dello stesso. Nel rispetto delle vigenti norme è effettuata attività di vigilanza e di controllo richieste dalla natura degli interventi.

ART. 7 – MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e

approvazione.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti dell'Accordo non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo e saranno preliminarmente esaminate dai Soggetti che svolgono la vigilanza di cui all'art. 6 dell'Accordo medesimo.

Nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcuna risoluzione preliminare la controversia dovrà essere sottoposta alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE

Il previsto Accordo è sottoscritto e approvato dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. 241/90 e secondo i contenuti della Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 12 luglio 2013.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente Accordo, sottoscritto pena la decadenza, è pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte, nonché ai sensi dell'art 23, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i..

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (All.8).

Il presente documento è composto da n. 5 pagine e n. 12 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per la Città Metropolitana di Torino.....


Per il Comune di Torino.....

Firmato in originale

Legenda

-  perimetro L2 (70500 mq)
-  perimetro opere private o pubbliche a carico della UMI A4 come da PEC approvato
-  perimetro ulteriori aree oggetto di opere di urbanizzazione
-  segnaletica orizzontale (conteggio in metri lineari)
-  segnaletica orizzontale (conteggio in metri quadrati)
-  simbolo pista ciclabile
-  aree da destinare a verde
-  arbusti da piantumare
-  eventuale localizzazione dei servizi igienici a disposizione del capolinea

ALLEGATO 1





Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

commercioeterziario@regione.piemonte.it

Data*

Protocollo*

*segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 9.50.20.5.1/2019A.

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 14 D.C.R. n. 563-13414 s.m.i. secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097 del 12.07.2013)

COMUNE DI TORINO – Procedimento di riconoscimento della localizzazione L.2. - Mirafiori - ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097/ 2013.

Il 27 gennaio 2020 alle ore 10.45 circa si è riunita presso la Regione Piemonte – ex Direzione Competitività del Sistema Regionale, ora Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario, via Pisano, 6 – Torino, la prima seduta di Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 118529/A1903A del 17.12.2019.

Alla seduta sono presenti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte:**

Claudio Marocco - Responsabile del procedimento – Dirigente Settore Commercio e Terziario – Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Massimo Cerutti– Funzionario Settore Commercio e Terziario - Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Marinella Mosso- Funzionario Settore Commercio e Terziario - Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Paola Bisio – Funzionario Settore Copianificazione urbanistica nord - ovest - Direzione Ambiente, Energia e Territorio

in rappresentanza del **Comune di Torino**

Daniela Vitrotti – Dirigente Servizio Attività Economiche e di Servizio

Simonetta Silvestri– Funzionario Servizio Attività Economiche e di Servizio

Giuseppe Falcone – Funzionario Servizio Attività Economiche e di Servizio

Giuseppe Pentassuglia – Funzionario Servizio Mobilità

Patrizia Petrecca – Funzionario Servizio Mobilità

Enrico Gallo – Funzionario Area Ambiente



Nicola Maiorano – Funzionario Area Ambiente

Rosa Gilardi Dirigente Area Urbanistica

Liliana Mazza – Funzionario Area Urbanistica

M. A. Moscariello – Funzionario Area Urbanistica

Anna Petruzzi – Funzionario Area Urbanistica

Sono assenti:

La Città Metropolitana di Torino.

I Comuni di: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Collegno, Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leini, Mappano, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, San Gillio, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Villarbasse, Vinovo, Volvera.

Il **dott. Claudio Marocco** (Responsabile del procedimento – Dirigente Settore Commercio e Terziario - Direzione Cultura, Turismo e Commercio) avvia i lavori della Conferenza presentando l'oggetto della proposta relativa al riconoscimento della localizzazione L2 denominata "Mirafiori" nel Comune di Torino. Fa presente che l'istanza da parte del Comune di Torino è pervenuta il 3 dicembre 2019, la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata l'11 dicembre 2019, mentre la prima Conferenza dei Servizi è stata convocata in data 17 novembre 2019 e nella stessa data è stato comunicato l'avvio del procedimento alle associazioni di categoria.

Marinella Mosso (Settore Commercio e Terziario) rileva che l'area oggetto della proposta risulta di proprietà della Nova Coop Società Cooperativa dal 2016 e si inserisce all'interno di un più ampio ambito di 300.000 mq di proprietà della società Torino Nuova Economia S.p.a (TNE) che nel 2005 è stato oggetto di un piano di interventi programmato al fine di salvaguardare la vocazione industriale dell'area non più interessata dalla produzione e di avviare attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell'industria automobilistica.

In data 12 luglio 2007 è stato sottoscritto tra TNE, Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana (già Provincia) ed il Politecnico di Torino un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori **successivamente** modificato nel 2011. La variante urbanistica ha previsto un mix funzionale di destinazioni, quali Eurotorino e ASPI. Il Comune di Torino ha espresso la volontà di avviare il procedimento per il riconoscimento della L2 "Mirafiori" con la Deliberazione di Giunta Comunale del 5 novembre 2019.

Massimo Cerutti (Settore Commercio e Terziario) fa presente che l'area in oggetto risulta compatibile dal punto di vista commerciale e presenta tutte le caratteristiche per essere riconosciuta quale localizzazione commerciale L2 periurbana secondo la definizione e i parametri previsti dall'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999. Riguardo alla viabilità fa presente che, in fase di riconoscimento di una localizzazione, non sono necessari gli approfondimenti che invece dovranno essere svolti in sede di rilascio dell'autorizzazione commerciale. In questa fase la normativa chiede di verificare se le potenzialità delle infrastrutture già esistenti e di quelle previste dal piano regolatore siano sufficienti a consentire di individuare un'area a vocazione commerciale oppure



se si rende necessario un potenziamento. Per quanto riguarda l'area in oggetto rileva una criticità già nota: la congestione del traffico su corso Orbassano, soprattutto in uscita da Torino nelle ore di punta preserali, che evidentemente non può essere imputabile alla localizzazione commerciale di cui si sta discutendo in questa sede, ma che in ogni caso occorre tenerne conto.

Claudio Marocco: fa presente che la Città metropolitana non ha potuto essere presente ma ha inviato un proprio parere e ne dà lettura. (all.1)

Daniela Vitrotti - (Comune di Torino - Servizio Attività Economiche e di Servizio) rileva che prima dell'approvazione della Deliberazione di Giunta comunale, con la quale è stato richiesto l'avvio del procedimento per il riconoscimento della L2 in esame, sono state compiute tutte le verifiche necessarie e previste dalla normativa del commercio e sono stati acquisiti i pareri di competenza necessari, tutti con esito favorevole.

Giuseppe Pentassuglia - (Comune di Torino - Servizio Mobilità) fa presente che i pareri rilasciati risalgono al 2016, ma siccome negli ultimi anni ci sono stati degli sviluppi urbanistici nelle aree circostanti, in particolare l'area ex Berto Lamet, ove sono previsti insediamenti residenziali e commerciali, sarebbe necessario, una volta approvato il riconoscimento di questa nuova localizzazione, effettuare un nuovo studio di impatto sulla viabilità, più aggiornato, che tenga conto dei nuovi insediamenti previsti. Rileva che le criticità di corso Orbassano sono note da tempo, il percorso previsto in progetto della metro 2, che attraverserà queste zone, sicuramente gioverà alla viabilità circostante, come anche il potenziamento del trasporto pubblico su gomma. Fa presente che purtroppo la viabilità della zona è interessata anche dai flussi in uscita dalla tangenziale e che i rilievi di traffico sono stati effettuati dalle 17 alle 18 come prevede la normativa del commercio, a quell'ora il traffico è ancora accettabile, mentre le ore di punta sono altre. Rileva infine che sia su corso Settembrini, sia su corso Orbassano sono già presenti le piste ciclabili che si collegano con le altre piste previste nella zona sud di Torino.

Massimo Cerutti spiega che la normativa commerciale si preoccupa del rilievo del traffico al fine di consentire, a seguito delle adeguate valutazioni, il rilascio dell'autorizzazione commerciale, per cui le fasce orarie individuate coincidono con gli orari di punta delle attività commerciali. In questa fase non ci sono vincoli d'orario e pertanto, se si ritiene che le ore di maggior congestione del traffico siano diverse da quelle previste dalla normativa del commercio, è opportuno tenerne conto nel momento delle rilevazioni dei flussi di traffico.

Enrico Gallo - (Comune di Torino - Area Ambiente) fa presente che in occasione dell'approvazione dell'Accordo di programma nel 2011 è stata condotta la fase di verifica di VAS e in sede di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato è stata effettuata la VAS. In allora era stata evidenziata la prescrizione di completamento e collegamento delle piste ciclabili anche a scala **sovracomunale** ed erano state proposte ai proponenti dell'insediamento commerciale, e richiamate come prescrizioni per l'attuazione, soluzioni di infomobilità, di messa a sistema di pannelli circa la disponibilità di posti auto e tempi di accesso. Sotto i profili della mobilità era stato poi richiesto che le attività di potenziamento di riordino della viabilità in corso Settembrini venissero fatte con la posa di asfalti fonoassorbenti al fine di ridurre il delta di incremento acustico legato ai flussi di traffico aggiuntivo.

Paola Bisio - (Regione Piemonte - Settore Copianificazione urbanistica nord - ovest) dal punto di vista urbanistico, **allo stato degli atti, con un PEC già approvato, non** rileva criticità. Fa presente che nel **caso dovessero essere apportate delle modifiche**, queste dovranno



essere approvate con una variante e ciò comporterebbe anche un aggiornamento della VAS.

Rosa Gilardi - (Comune di Torino – Area Urbanistica) fa presente che la modifica, che comporta comunque una variante al piano regolatore, è limitata all'aggiornamento dell'elenco delle Localizzazioni L2 già riconosciute, con l'aggiunta della nuova Localizzazione L2 "Mirafiori", e l'individuazione in cartografia del suo perimetro. Dal punto di vista urbanistico non cambia nulla.

Daniela Vitrotti fa presente che, prima della variante, i contenuti del presente Accordo, una volta sottoscritto, dovranno essere recepiti con Deliberazione di Consiglio Comunale per la modifica dei criteri di **programmazione** commerciale.

Claudio Marocco ricorda i tempi di conclusione del procedimento. Prende atto delle osservazioni emerse e propone di effettuare un sopralluogo dell'area.

La Conferenza dei Servizi concorda sulla proposta di effettuare un sopralluogo presso l'area in esame in data che verrà definita in seguito.

Alle 11,25 circa il dott. Claudio Marocco dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

Il presente verbale si compone di n. 4 facciate.

Copia dattiloscritta del verbale sarà inviato a tutti i soggetti e a tutti i funzionari partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il funzionario verbalizzante
Marinella Mosso
(firmato digitalmente)



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

commercioeterziario@regione.piemonte.it

*Data**

*Protocollo**

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 9.50.20.5.2/2019A.3

Oggetto: COMUNE DI TORINO - Accordo di programma ex artt. 11 e 15 della L. 241/1990 per il riconoscimento della localizzazione L.2. - Mirafiori - ai sensi dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191 n. 43016/2012 secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097/2013. VERBALE DEL SOPRALLUOGO AVVENUTO IN DATA 3 FEBBRAIO 2020 PRESSO L'AREA IN OGGETTO.

In data 3 febbraio 2020 alle ore 14.30 circa presso l'area di intervento si è svolto il sopralluogo, alla presenza dei seguenti soggetti:

in rappresentanza della **Regione Piemonte**:

- Claudio Marocco – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Dirigente Settore Commercio e Terziario
- Massimo Cerutti - Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario
- Marinella Mosso - Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario
- Maria Luisa Impallomeni - Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario
- Giovanni Sinibaldi - Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario

Risultano assenti il **Comune di Torino** e la **Città Metropolitana di Torino**.

La società Coop, proprietaria dell'area, ha offerto la possibilità di effettuare il sopralluogo all'interno della proprietà.

Ciò ha consentito di prendere contezza delle dimensioni interne del lotto e dello stato di fatto.

Attualmente risulta un'area industriale dismessa da parecchi anni, un grande piazzale in maggior parte asfaltato e senza la presenza di fabbricati da demolire, ma interessato dal passaggio di binari.

Referenti: arch. Massimo Cerutti – tel. 011 432 3120

mail massimo.cerutti@regione.piemonte.it

Marinella Mosso – tel. 011 432 4667

mail marinella.mosso@regione.piemonte.it

Via Pisano 6, Torino

Tel.: 0114321498

Fax: 0114323076

L'area circostante risulta fortemente antropizzata e la viabilità ad alta intensità di circolazione. E' presente una pista ciclabile che presumibilmente si raccorda con il sistema delle piste ciclabili della città.

Il sopralluogo si è concluso alle ore 15,00 circa.

Il responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest*

*salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it*

Data

Protocollo Segnatura di protocollo riportata nei metadati DoQui

ALLEGATO 3

Classificazione 11.60.10 Doc.Supp.Urb. n. 186/2019

Settore Regionale

Commercio e Terziario

Alla c.a. Dott. Claudio MAROCCO

Riferimento prot.:

Prot. Gen. n. 31989/A16000 in data 17 dicembre 2019

Rif. Prot. n. 118529/A19000 in data 17 dicembre 2019 del Settore Regionale Commercio

OGGETTO: Accordo di programma ex art. 34 del DLgs 267/2000 per la valutazione di riconoscimento della localizzazione urbano periferica non addensata L2 Mirafiori.

Proponente: Società Nuova COOP. Comune di TORINO.

Art. 14 della DCR 563-13414/1999 come modificata dalla DCR 191-43016/2012, secondo le procedure stabilite con DGR n. 45-6097/2013.

Contributo urbanistico.

Preso atto

- di quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2019 prot. 2019 004716/016 di Attivazione del procedimento per la valutazione di riconoscimento della localizzazione urbano-periferica non addensata L2 MIRAFIORI, in particolare per quanto riguarda la coerenza della presente previsione commerciale con quanto già vigente;
- di quanto emerso nel corso della seduta del 27 gennaio 2020, riportato nel relativo verbale.

- degli elaborati pervenuti, consistenti in:
 - Deliberazione Giunta Comunale n. 04716 del 5 novembre 2019
 - Allegato 1
 - Allegato 2
 - Allegato 3
- Elaborato per A. di P. L2
- Relazione ex-ante

Si possono evidenziare i progressivi assetti urbanistici:

- L'area è posta all'interno del compendio industriale Mirafiori che, nel 2005, è stato oggetto di un piano di interventi per conservare la vocazione industriale dell'area. A tale fine era stato approvato il relativo Protocollo d'intenti con DCC 8075/064 del 3 novembre 2005, tra gli Enti Territoriali e il Gruppo Fiat. Si era costituita la Società per Azioni a partecipazione pubblica Torino Nuova Economia spa (TNE)
- Il 12 luglio 2007 è stato sottoscritto un Accordo di programma con Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana, e Politecnico di Torino per la realizzazione del Centro del Design sull'area Mirafiori zona A, in allora definita quale AMBITO TORINO DESIGN CENTER MIRAFIORI (A), con destinazione industriale.
- Il 16 marzo 2011 è stato sottoscritto un Accordo di Programma in Variante urbanistica per delimitare, entro l'ambito industriale, l'area denominata ZUT ambito 16.34 MIRAFIORI-A, con un mix funzionale che comprende il commercio (Eurotorino, Attrezzature di interesse generale, ASPi). In tale occasione la variante è stata sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.
- Con DCC n. 5336/009 del 22 novembre 2016 è stato approvato il PEC relativo alla ZUT Ambito 16.34 Mirafiori-A; per tale strumento è stata messa a punto la procedura di VAS, limitatamente all'area 16.34.
- Il PEC è articolato in quattro Unità Minime di Intervento (UMI A1, A2, A3 e A4); la nuova Localizzazione Urbano periferica non addensata L2 della presente procedura si colloca all'interno della UMI A4.
- All'interno della Convenzione del PEC (relativa a tutta l'area A della ZUT Mirafiori) sono indicate le azioni per la fase attuativa, con particolare riferimento alle bonifiche preliminari, alla realizzazione delle infrastrutture e alle cessioni di aree a servizi, al rispetto dei vincoli esistenti,...

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it

copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

I principali dati quantitativi, derivati dal PEC vigente, sono i seguenti

- la ZUT Mirafiori A 16.34 ha Superficie Territoriale complessiva di circa 142.293 mq, suddivisi in Unità Minime di Intervento UMI A1, UMI A2, UMI A3, UMI A4;
- per tutte le UMI l'indice territoriale è pari a 0,8 mq/mq
- l'area interessata dal presente Accordo è la UMI A4 cui si aggiungono parti della sede stradale di corso Orbassano e corso Settembrini. Essa risulta di circa 70.500 mq di superficie territoriale (le parti aggiunte non contribuiscono al calcolo della SLP);
- la SLP della UMI A4 risulta pari a 38.000 mq., suddivisa a sua volta in: UMI A4a con destinazione ASPI commerciale (mq. 25.000), UMI A4b con destinazione ASPI residenza universitaria (mq. 5.000), UMI A4c con destinazione ASPI trasferibile nelle UMI A1 e A2 (mq 8.000);
- devono essere delimitate aree per servizi (verde pubblico e parcheggi) ai sensi dell'art. 21 della LUR, ed in coerenza con le Norme di Attuazione del PRGC;
- l'intervento previsto deve tenere conto del futuro sbocco di Corso Marche e della prevista Piazza Mirafiori, nonché della fermata della Metropolitana.

Contributo urbanistico

Si riconosce che la proposta di identificazione della Localizzazione di tipo L2 in oggetto è coerente con gli indirizzi programmatici concertati nel 2011 e con le destinazioni d'uso definite per la ZUT Mirafiori 16.34 e per il PEC.

Il funzionario istruttore arch. Paola Bisio

Dott. Salvatore Scifo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Protocollo n. 00006406/ 2020

Torino, 24 gennaio 2020

Al Responsabile del Procedimento
dott. Claudio MAROCCO
Regione Piemonte
Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Comune di Torino
Servizio Attività Economiche e di Servizio
dott.ssa Daniela Maria Vitrotti
commercio@cert.comune.torino.it

Oggetto: Comune di Torino – Accordo di programma per riconoscimento Localizzazione L2 – Mirafiori (ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, artt. 11 e 15 L. 241/1990, art. 14 D.C.R. n. 191/2012). Conferenza dei Servizi 27 gennaio 2020. **Parere preliminare della Città Metropolitana.**

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

L'Accordo di Programma (AdP) in oggetto è relativo al riconoscimento di una Localizzazione Commerciale Urbano-Periferica non addensata L.2. denominata "Mirafiori", nel quadrante S-O di Torino, sita in gran parte nella Z.U.T. Ambito 16.34 Mirafiori, - UMI A4 , compresa tra Corso Settembrini, Corso Orbassano e Strada del Portone, con una superficie territoriale di mq 70.500.

In relazione ai contenuti a carattere territoriale disciplinati dal vigente PTC2, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti valutazioni preliminari:

- la Localizzazione L2 in oggetto risulta in parte compresa nell'Area Speciale di Corso Marche (art. 40 N.d.A. PTC2): l'intervento proposto, in attuazione del P.R.G. vigente, risulta compatibile con la disciplina della salvaguardia disposta dal PTC2; pertanto, non si procede alla convocazione del tavolo tecnico previsto dall'art. 40, comma 1 lettera b);
- l'intera Localizzazione L2 "Mirafiori" può essere classificata tra le "aree dense" di cui all'art. 16 delle N.d.A. PTC2;
- la Localizzazione in oggetto rispetta la prescrizione del minor consumo di suolo libero;



1.

- la proposta di Localizzazione L2 in oggetto è sostanzialmente compatibile con il PTC2, nel rispetto delle prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 3 art. 33 "Settore del commercio" delle N.d.A. del PTC2, con particolare riguardo:
 - . ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, ai flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
 - . ad una attenta valutazione sulla necessità di migliorare le connessioni viabili esistenti anche mediante la realizzazione di nuovi interventi.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Direzione Territorio e Trasporti
Ing. Giannicola Marengo
sottoscritto con firma digitale

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00000667 del 27/01/2020



CITTA' DI TORINO

Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo

AREA COMMERCIO

Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico Attività Produttive,
Pianificazione Commerciale

ALLEGATO 6

Inoltro tramite DoquiActa

PEC
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
**Settore Programmazione del Settore
Terziario Commerciale**
Via Pisano n.6 - Torino

Oggetto: Bozza Accordo di Programma per il riconoscimento della Localizzazione Urbano-Periferica non addensata L.2. Mirafiori – Parere

In riferimento alla bozza di Accordo di Programma pervenuto in data 27/02/2020, agli atti con prot. 9560 del 27/02/2020, si comunica quanto segue:

- preso atto che i relativi contenuti sono in linea con le considerazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 27 gennaio 2020, si esprime parere favorevole allo schema di Accordo di Programma pervenuto, con richiesta di indicare tra gli allegati i pareri rilasciati dal Comune di Torino e indicati nella Deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2019 mecc. 2019-04716/019 di avvio della procedura, che si allegano, e precisamente:
 - o parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. 8775 del 07/10/2019;
 - o parere della Divisione Infrastrutture e Mobilità prot. 4371 del 20/02/2019;
 - o parere dell'Area Edilizia Privata prot. 1600 del 25/02/2019;
 - o parere dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane prot. 596 del 15/02/2019.

- nel constatare le modalità emergenziali con cui si addiende all'approvazione, si rinviano alle successive fasi procedurali gli approfondimenti istruttori e progettuali necessari all'attuazione dell'Accordo.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Maria VITROTTI

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005*

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00002608 del 05/03/2020



CITTA' DI TORINO

Allegati – documenti elettronici:

8775-2019-adempimenti ambientali.pdf

4371-2019-Infrastrutture mobilita.pdf

1600-2019-edilizia privata.pdf

596-2019-urbanistica.pdf

Arrivo: AOO A2000A, N. Prot. 00002608 del 05/03/2020

Protocollo n. 00017944/2020

Torino, 03 marzo 2020

Al Responsabile del Procedimento
dott. Claudio MAROCCO
Regione Piemonte
Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Comune di Torino
Servizio Attività Economiche e di Servizio
dott.ssa Daniela Maria Vitrotti
commercio@cert.comune.torino.it

Oggetto: Comune di Torino – Accordo di programma per riconoscimento Localizzazione L2 – Mirafiori (ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, artt. 11 e 15 L. 241/1990, art. 14 D.C.R. n. 191/2012).
Condivisione schema di Accordo di programma. (rif. nota 27/02/2020 prot. 2046/20).

In relazione ai contenuti dello schema di Accordo di programma trasmesso con la nota citata all'oggetto, si prende atto che nel testo sono stati tenuti in considerazione gli elementi rappresentati nel Parere preliminare formulato in data 24 gennaio 2020 (ns. Prot. 6406/2020).

Per quanto di competenza si condivide il testo dell'Accordo di programma in oggetto.

Si resta a disposizione per quanto attiene al prosieguo e alla conclusione della procedura.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Direzione Territorio e Trasporti
Ing. Giannicola Marengo
sottoscritto con firma digitale

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il riconoscimento delle localizzazioni "L2 – localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate" che avviene tramite la sottoscrizione di un Accordo, nell'ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla Deliberazione di Consiglio regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414/1999 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 45-6097 del 2 luglio 2013 recante "*Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di Programma in attuazione della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.*".

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario.

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati personali:

- resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- saranno conservati, per il periodo di conservazione previsto per il procedimento di stipula dell'Accordo di programma.
- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

La presente informativa è resa esclusivamente per quanto di competenza della Regione Piemonte, senza effetti sugli altri Enti istituzionali coinvolti nel procedimento.